INTERVENTI URGENTI IN MATERIA DI OCCUPAZIONE E DI TRATTAMENTI DI INTEGRAZIONE SALARIALE NELLE AREE DI CRISI

Art. 4

Lavoratori addetti alle discariche oggetto di piani di risanamento

L'articolo 4, comma 31, del decreto - legge l ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, si interpreta nel senso che il diritto a percepire l'indennita' di mobilita', per i lavoratori dipendenti o gia' dipendenti da discariche autorizzate e iscritti nelle relative liste non antecedentemente al l gennaio 1996, non e' subordinata al possesso dei requisiti previsti dagli articoli 7, commi 1, 2 e 4, e 16, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni ed integrazioni. Il termine di scadenza per l'iscrizione nelle liste di mobilita' ai fini di cui al comma 1 e' prorogato al 31 dicembre 1998, fermo restando il limite massimo di spesa di cui all'articolo 4, comma 31, della citata legge n. 608 del 1996.

Versione in vigore dal 13 novembre 1997, non più in vigore dal 1 gennaio 1998 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Interventi urgenti in materia di occupazione e di trattamenti di integrazione salariale nelle aree di crisi
Estremi	Decreto-legge 13 novembre 1997, n. 393
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 13 novembre 1997

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 23 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/interventi-urgenti-in-materia-di-occupazione-e-di-trattamenti-di/art-4-lavoratori-addetti-alle-discariche-oggetto-di-piani-di-risanamento/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it